

Il decreto di recepimento della “V Direttiva antiriciclaggio”

n. 305 / 2019

Il 23 ottobre 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. 4 ottobre 2019, che contiene le disposizioni di recepimento della Direttiva (UE) 2018/843 (c.d. V Direttiva antiriciclaggio), oltre a marginali interventi, di carattere prevalentemente formale, necessari alla luce delle osservazioni formulate dalla Commissione europea nella procedura d'infrazione avviata nel marzo 2019 nei confronti dell'Italia per il completo recepimento della Direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV Direttiva antiriciclaggio).

Le nuove norme – salvo quelle relative al divieto di emissione e utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi ⁽¹⁾ – entrano in vigore il 10 novembre 2019.

Nella presente circolare si richiamano le principali novità contenute nel D.lgs. e che potrebbero impattare sull'operatività degli intermediari bancari e finanziari.

Disposizioni di carattere generale

Definizioni (art. 1)

Andranno verificati nuovamente gli “*stretti legami*” che qualificano un soggetto come persona politicamente esposta (PEP): con la nuova norma è richiesta la detenzione, congiuntamente al PEP, della titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ⁽²⁾ ovvero il fatto di intrattenere con il PEP stretti rapporti d'affari.

La definizione di “*prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale*” viene modificata, recependo quanto richiesto dagli standard GAFI/FATF.

Viene inoltre introdotto un nuovo soggetto obbligato: il “*prestatore di servizi di portafoglio digitale*” (c.d. *wallet provider*), vale a dire la persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e

⁽¹⁾ Il divieto decorre dal 10 giugno 2020.

⁽²⁾ Per istituti giuridici affini ai trust si intendono gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo e al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine (ad esempio, il fondo patrimoniale, gli atti notarili di destinazione dei beni ex art. 2645-ter c.c. o il patto di famiglia).



trasferire valute virtuali ⁽³⁾. Con la modifica del D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, vengono estese a tali soggetti le previsioni relative all'attività di cambiavalute, tra cui l'obbligo di iscrizione in un apposito registro tenuto dall'OAM.

Finalità e principi (art. 2)

Viene precisato che il trattamento dei dati personali effettuato per le finalità di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo è *necessario per perseguire un interesse pubblico*. Ciò, in base al GDPR, comporta la liceità del trattamento stesso a prescindere dal consenso dell'interessato (cliente).

Soggetti obbligati (art. 3)

Oltre a includere i prestatori di servizi di portafoglio digitale tra i soggetti obbligati, si dispone che i soggetti obbligati assicurano che le proprie *succursali stabilite in altro Stato membro* rispettino le disposizioni nazionali di recepimento della normativa europea in materia di prevenzione del sistema finanziario per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in vigore nel medesimo Stato membro.

Autorità di vigilanza di settore (art. 7)

I poteri ispettivi e di controllo da parte delle autorità di vigilanza vengono estesi ai fornitori ai quali i soggetti obbligati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio (*outsourcer*).

Anche in accoglimento delle osservazioni mosse dalla Commissione europea, si prevede una *cooperazione tra le autorità di vigilanza della capogruppo e l'autorità di vigilanza delle succursali o delle società controllate del gruppo*, in caso di gruppi bancari/finanziari europei. In particolare:

- viene precisato che nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza su succursali di soggetti obbligati aventi sede in altro Stato membro nonché sugli intermediari bancari e finanziari con capogruppo in un altro Stato membro, le autorità di vigilanza assicurano la cooperazione e forniscono ogni informazione necessaria alle autorità di vigilanza dello Stato membro di appartenenza dei già menzionati soggetti obbligati o della società capogruppo;
- vengono inseriti cinque nuovi commi (da 4-bis a 4-sexies), in materia di poteri delle autorità di vigilanza in particolare ai fini della cooperazione tra le autorità di vigilanza della capogruppo e l'autorità di vigilanza delle succursali o delle società controllate dal gruppo. Con le modifiche richiamate si prevede che le autorità di vigilanza:
 - (i) al fine di esercitare la vigilanza sui gruppi, possano impartire alla capogruppo (o a singoli componenti del gruppo) disposizioni concernenti il gruppo complessivamente considerato o i suoi componenti nonché

⁽³⁾ La definizione di "valuta virtuale" riguarda la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un'autorità pubblica e che può essere utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalità d'investimento.

effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritengano necessari;

- (ii) in caso di gruppi operanti in più Stati membri, cooperino con le autorità competenti in materia di antiriciclaggio degli Stati membri in cui sono stabiliti gli intermediari bancari e finanziari controllati o le succursali del gruppo;
- (iii) possano richiedere alle autorità competenti in materia di antiriciclaggio di altro Stato membro di effettuare accertamenti presso gli intermediari bancari e finanziari controllati o le succursali del gruppo, stabiliti nel territorio dello Stato, ovvero concordare altre modalità delle verifiche;
- (iv) su richiesta delle autorità competenti in materia di antiriciclaggio di altri Stati membri, possano effettuare ispezioni presso gli intermediari bancari e finanziari con sede legale in Italia ricompresi nella vigilanza sui gruppi di competenza delle autorità richiedenti ⁽⁴⁾;
- (v) al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza nei confronti di gruppi operanti in più Stati membri, sulla base di accordi con le autorità competenti in materia di antiriciclaggio, definiscano forme di collaborazione e coordinamento, possano istituire collegi di supervisor e partecipare ai collegi istituiti da altre autorità ⁽⁵⁾.

Collaborazione e scambio di informazioni tra autorità nazionali (art. 12) e cooperazione internazionale (art. 13)

Al fine di agevolare l'individuazione di circostanze in cui emergano fatti e situazioni rilevanti ai fini antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento del terrorismo, all'art. 12 viene prevista la possibilità che le autorità nazionali ⁽⁶⁾ collaborino tra loro e si scambino informazioni, anche *in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio*.

All'art. 13 si prevede che le autorità nazionali cooperino pienamente con le autorità competenti degli altri Stati membri (anche mediante la stipula di appositi protocolli d'intesa), ferme le disposizioni poste a tutela del segreto investigativo. Con particolare riguardo alla UIF, la stessa può, a condizioni di reciprocità e nel rispetto della riservatezza, scambiare informazioni e collaborare con le *Financial Intelligence Unit* per il trattamento o l'analisi di informazioni collegate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e ai soggetti coinvolti. Si prevede quindi la procedura di scambio con la possibilità di stipulare protocolli d'intesa. È prevista infine la cooperazione tra le autorità di vigilanza di settore (competenti in materia di antiriciclaggio e di vigilanza prudenziale e di risoluzione) degli Stati membri e con la

⁽⁴⁾ L'autorità richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, può, se lo desidera, prendervi parte.

⁽⁵⁾ In tale ambito, le autorità di vigilanza possono concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni.

⁽⁶⁾ MEF, autorità di vigilanza di settore, UIF, DIA e Guardia di finanza (anche attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria).

BCE, mediante scambio di informazioni e con la possibilità di concludere accordi di collaborazione (anche con analoghe autorità di Stati terzi).

Procedure di mitigazione del rischio (art. 16)

In accoglimento delle osservazioni mosse dalla Commissione europea, viene stabilito che *in caso di gruppi, la capogruppo adotta un approccio globale al rischio* di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo secondo le modalità stabilite dall'autorità di vigilanza di settore. Il nuovo comma 4-bis dispone che se l'ordinamento di un paese terzo non consente alle succursali o alle società di un gruppo ivi stabilite di adeguarsi alle procedure di gruppo, la società capogruppo applica le misure supplementari previste dal Regolamento delegato (UE) 2019/758. Qualora le misure adottate non siano idonee a ridurre il rischio connesso all'operatività nel paese terzo, le autorità di vigilanza di settore intensificano i propri controlli sul gruppo e possono vietare al gruppo di instaurare rapporti d'affari o di effettuare operazioni per il tramite delle succursali e delle società stabilite nel paese terzo nonché, se necessario, imporre al gruppo di cessare del tutto la propria operatività nel paese.

Obblighi di adeguata verifica

Disposizioni generali (art. 17)

Vengono fornite specifiche indicazioni sulle tempistiche di esecuzione della adeguata verifica nei confronti della clientela già acquisita. In particolare, viene previsto che il rispetto degli obblighi di adeguata verifica deve essere effettuato non solo ogniqualvolta si ravvisi un mutamento nel livello di rischio attribuito al cliente, ma anche in occasione dell'adempimento degli obblighi posti da norme sopravvenute al momento in cui il cliente è stato acquisito. Il riferimento è ai rapporti instaurati dai soggetti obbligati prima delle modifiche apportate dal D.lgs. 90/2017.

Viene anche precisato che le identità digitali o i certificati per la generazione di firma digitale, rilasciati in conformità al regime di identificazione elettronica ⁽⁷⁾, possano essere accettati, a fini identificativi, solo se caratterizzati da un livello massimo di sicurezza. Le norme proposte, inoltre, ammettono la possibilità, per i soggetti obbligati, di utilizzare anche identità digitali non rientranti nel circuito e-IDAS, purché sicure e regolamentate dalle autorità ovvero autorizzate o riconosciute dall'autorità nazionale preposta alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e all'attuazione dell'agenda digitale nazionale.

Viene introdotta una precisazione richiesta, secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa del governo, dall'autorità di vigilanza del settore assicurativo e diretta ad eliminare il riferimento alla *“assicurazione vita o altre forme di assicurazione legate ad investimenti”*, che sarebbe eccessivamente generico e non troverebbe riscontro

⁽⁷⁾ v. Regolamento UE n. 910/2014 (Regolamento e-IDAS).

nel Codice delle assicurazioni private: la norma prevede quindi che i soggetti obbligati applichino misure di adeguata verifica del beneficiario della prestazione assicurativa, non appena individuato o designato nonché dell'effettivo percipiente della prestazione liquidata e dei rispettivi titolari effettivi.

Viene introdotto un correttivo che consiste nell'inversione dei commi 4 e 5 dell'art. 20. L'inversione sarebbe funzionale, secondo quanto esposto nella relazione illustrativa, a rendere più comprensibile la norma che, ad esito delle modifiche apportate dallo schema in esame, presenta i criteri specifici per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche nei commi dall'1 al 4, mentre il nuovo comma 5 riporta il criterio residuale secondo cui, qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica. Viene previsto che i soggetti obbligati conservino traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo, specificando che i soggetti obbligati dovranno altresì tenere traccia delle ragioni che non hanno consentito l'individuazione secondo i criteri specifici, determinando il ricorso al criterio residuale di cui sopra.

Registro sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust (artt. 21 e 22)

Al fine di recepire le novità introdotte dalla V Direttiva antiriciclaggio, vengono modificate, da un lato, la disciplina della comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust, e, dall'altro lato, gli obblighi del cliente. La V Direttiva antiriciclaggio, in particolare, interviene sul regime di accessibilità alle informazioni contenute nel registro della titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private, disponendo che specifiche tipologie di informazioni debbano essere rese accessibili al pubblico.

Pertanto:

- si sopprime il riferimento al fatto che le informazioni sulla titolarità vengano conservate in una sezione del registro delle imprese "ad accesso riservato";
- si eliminano le limitazioni soggettive all'accesso, prevedendo che lo stesso sia consentito al pubblico (e non più ai portatori di interessi), dietro pagamento dei diritti di segreteria. Vengono esplicitamente indicati gli elementi informativi rispetto ai quali è consentito l'accesso ⁽⁸⁾. Vengono altresì identificati due casi in cui l'accesso alle informazioni è escluso ⁽⁹⁾.

⁽⁸⁾ Nome, cognome, mese e anno di nascita, Paese di residenza, e la cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni in forza delle quali il titolare effettivo è tale

⁽⁹⁾ Qualora le informazioni riguardino persone incapaci o minori d'età ovvero qualora l'accesso esponga il titolare effettivo al rischio di gravi reati contro la persona o il patrimonio

Un più ampio accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva riguarda anche i trust. La modifica è infatti diretta a consentire l'accesso alle informazioni sul titolare effettivo di tali entità nonché degli istituti giuridici affini stabiliti o residenti in Italia. Rispetto al sistema attualmente vigente, viene dunque esteso l'ambito soggettivo sia con riferimento alle entità che devono comunicare le informazioni sulla titolarità effettiva, includendo gli istituti giuridici affini ai trust, sia con riferimento a coloro ai quali è consentito l'accesso, includendo, oltre alle autorità competenti e ai soggetti obbligati ad effettuare le verifiche sulla clientela, i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale ⁽¹⁰⁾.

Si introduce una serie di elementi attuativi delle disposizioni la cui definizione è delegata ad un decreto del MEF, da approvare di concerto con il MISE, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Sempre in attuazione della V Direttiva antiriciclaggio, che richiede l'interconnessione tra i registri centrali degli Stati membri, il decreto ministeriale individuerà le modalità di dialogo con la piattaforma centrale europea istituita dall'articolo 22, paragrafo I, della direttiva (UE) 2017/1132. Per quanto riguarda gli obblighi a carico dei clienti, questi forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica. Per imprese, trust e soggetti ad essi affini, il rispetto di quest'obbligo richiede la definizione di regole ulteriori che consentano ad amministratori, fiduciari di trust e alle persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, di ottenere e conservare informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva e fornirle ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.

Misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela (artt. 23, 24 e 25)

L'art. 23, con riguardo all'applicazione delle misure semplificate, oltre a puntualizzare alcuni riferimenti per renderli maggiormente conformi alle disposizioni europee, vengono ridotte le soglie riferite ai prodotti di moneta elettronica soggetti a misure semplificate individuate dalle autorità di vigilanza di settore, nonché la soglia

⁽¹⁰⁾ L'interesse deve essere diretto, concreto ed attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l'interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata. In circostanze eccezionali, l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva può essere escluso, in tutto o in parte, qualora l'accesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d'età, secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze.

di riferimento per l'identificazione del soggetto che effettua operazioni di pagamento a distanza.

Negli artt. 24 e 25, con riguardo agli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela, si inserisce un nuovo fattore di rischio, di cui soggetti obbligati devono tenere conto, rientrando nella categoria dei fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione: si tratta delle operazioni relative a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, manufatti culturali e altri beni mobili di importanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonché avorio e specie protette. Ulteriori integrazioni riguardano la lista dei casi in cui i soggetti obbligati sono tenuti a effettuare sempre misure di adeguata verifica rafforzata della clientela: rapporti continuativi, prestazioni professionali ed operazioni che coinvolgono Paesi terzi ad alto rischio (rispetto alla formulazione attuale basata sulla residenza del cliente); rapporti di corrispondenza transfrontalieri *che comportano l'esecuzione di pagamenti* con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo; rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano PEP, *salve le ipotesi in cui tali persone agiscono in veste di organi delle pubbliche amministrazioni*. Infine, le modifiche sono completate dall'inserimento del comma 6-bis dell'art. 24 ai sensi del quale i soggetti obbligati valutano, in base al rischio, se applicare misure rafforzate di adeguata verifica nei confronti di succursali o filiazioni, aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio, controllate da soggetti obbligati aventi sede in Italia o in altro Stato membro, qualora tali succursali o filiazioni si conformino alle politiche e alle procedure di gruppo ⁽¹¹⁾. Nel nuovo comma 4-bis dell'art. 25, vengono identificate le misure di adeguata verifica rafforzata da attuare in relazione ai rapporti continuativi, alle prestazioni professionali o alle operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio: in tali casi, occorre acquisire informazioni aggiuntive in merito allo scopo e alla natura del rapporto o della prestazione, sull'origine dei fondi e sulla situazione economico-patrimoniale del cliente e del titolare effettivo nonché sulle motivazioni delle operazioni previste o eseguite. In tali casi, è prevista altresì l'autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di avviare o proseguire o intrattenere un rapporto continuativo, una prestazione professionale o effettuare un'operazione che coinvolga paesi terzi ad alto rischio. Occorre, infine, un controllo costante e rafforzato del rapporto continuativo, aumentando frequenza e intensità dei controlli effettuati e individuando schemi operativi da sottoporre ad approfondimento. Si prevede, inoltre, nel nuovo comma 4-ter, che le autorità di vigilanza possano indicare misure ulteriori di adeguata verifica rafforzata e

⁽¹¹⁾ La Relazione del governo dà atto del fatto che si tratta di un'integrazione diretta a sanare un rilievo della Commissione contenuto nella nota di messa in mora per incompleto recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio.

prevedere, sempre in via normativa, obblighi di informativa periodica delle operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio nonché limitazioni all'apertura o alla prosecuzione di rapporti continuativi o il divieto di effettuare operazioni con soggetti residenti aventi sede nei medesimi paesi. Vengono infine introdotti, nel nuovo comma 4-quater, una serie di strumenti che le autorità di vigilanza possono utilizzare per mitigare il rischio connesso ai Paesi terzi ad alto rischio ⁽¹²⁾.

Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi (artt. 26, 27 e 30)

All'art. 26, dall'elenco dei soggetti ai quali è possibile ricorrere per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica (sostanzialmente altri intermediari bancari e finanziari) vengono esclusi gli agenti in attività finanziaria.

Nell'art. 27 viene inserito il nuovo comma 5-bis, ai sensi del quale le autorità di vigilanza di settore, nell'adozione nei confronti dei soggetti rispettivamente vigilati di disposizioni in materia di organizzazione, possono adottare disposizioni volte a ritenere assolti gli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di un intermediario bancario o finanziario che applichi le procedure di gruppo al ricorrere delle seguenti condizioni: (a) l'intermediario, nell'adempimento dei predetti obblighi, si avvale di informazioni fornite da terzi appartenenti allo stesso gruppo; (b) la capogruppo ha sede in Italia o in un altro Stato membro ovvero ha sede in un Paese terzo ed è tenuta ad applicare misure di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti di livello analogo a quelle previste dalla V Direttiva antiriciclaggio; (c) l'efficace applicazione, da parte dei componenti il gruppo, delle procedure di gruppo in materia di adeguata verifica tramite terzi e conservazione dei documenti è sottoposta ai controlli dell'autorità competente a vigilare sulla capogruppo.

Il nuovo comma 1-bis dell'art. 30 apre alla possibilità che si realizzi un'esternalizzazione a terzi che non siano intermediari bancari e finanziari italiani o esteri (o professionisti nei confronti di altri professionisti), nel rispetto delle cautele che potranno essere individuate dalle autorità di vigilanza di settore, delle fasi dell'identificazione e della verifica dell'identità ⁽¹³⁾. Resta ferma la responsabilità dei soggetti obbligati in ordine agli adempimenti richiesti dalla normativa.

Obblighi di conservazione

Viene stabilito che la conservazione dei dati acquisiti deve consentire di verificare, tra l'altro, anche la *consultazione del registro relativo alla titolarità effettiva* (art. 31).

⁽¹²⁾ Ad esempio, diniego di autorizzazione all'esercizio di attività bancaria o finanziaria in Italia a società controllate da intermediari con sede nei paesi terzi ad alto rischio o di stabilimento di succursali in Italia.

⁽¹³⁾ Secondo la Relazione del governo, tale modifica è tesa a ridurre il gap competitivo che si sta aprendo fra gli intermediari italiani e quelli europei, che fanno sempre maggior ricorso a soggetti terzi specializzati e caratterizzati da modalità di realizzazione delle verifiche basate su soluzioni tecnologiche in grado di ridurre i costi.

Si specifica che i consulenti finanziari di cui all'art. 18-bis TUF e le società di consulenza finanziaria di cui all'art. 18-ter TUF sono esclusi dall'obbligo di invio alla UIF dei dati aggregati concernenti la propria operatività (art. 33).

Obblighi di segnalazione

All'art. 39, in accoglimento delle richieste della Commissione europea, viene previsto che in relazione al trattamento dei dati personali connesso alle attività di segnalazione e comunicazione di SOS, i diritti dell'interessato ai sensi del GDPR ⁽¹⁴⁾ possano essere esercitati con le limitazioni di cui all'art. 2-undecies del decreto legislativo n. 196 del 2003. Laddove si prevede il divieto di dare comunicazione, al cliente ovvero a terzi, dell'avvenuta SOS, si puntualizza che la comunicazione delle informazioni può avvenire tra intermediari finanziari e bancari a condizione che *appartengano allo stesso gruppo*.

Obblighi di comunicazione

All'art. 47 viene previsto che le informazioni derivati dalle comunicazioni oggettive ⁽¹⁵⁾ possano essere utilizzate per l'analisi finanziaria e l'approfondimento investigativo di operazioni sospette mediante modalità di cooperazione e scambio idonee a garantire l'adozione di adeguati presidi di riservatezza dei dati.

Misure ulteriori

All'art. 50 vengono introdotti dal 10 giugno 2020 rispettivamente il divieto di emissione di prodotti di moneta elettronica anonimi ⁽¹⁶⁾ e l'utilizzo degli stessi, aperti o emessi presso Stati esteri.

Disposizioni sanzionatorie

All'art. 62 le sanzioni previste ad hoc per i soggetti obbligati vigilati sono rese applicabili anche alle violazioni che riguardano l'*organizzazione* (oltre alle procedure e ai controlli interni), come disciplinata dalle autorità di vigilanza ⁽¹⁷⁾. La Banca d'Italia e l'IVASS, da un lato, e la CONSOB, dall'altro lato, possono irrogare le sanzioni anche nei confronti dei *titolari di funzioni di amministrazione, direzione e*

⁽¹⁴⁾ Diritti di accesso, rettifica, oblio, limitazione di trattamento, portabilità dei dati, opposizione e profilazione.

⁽¹⁵⁾ Si tratta delle comunicazioni mensili che banche, IMEL e istituti di pagamento devono inviare alla UIF relativamente alle movimentazioni di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro.

⁽¹⁶⁾ L'art. 1, comma 2, lett. h-ter), del TUB definisce la *moneta elettronica* come il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento, e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente. Con *moneta elettronica anonima*, ci si riferisce a quei prodotti che possono essere commercializzati sfruttando le deroghe previste in materia di adeguata verifica della clientela, subordinatamente al rispetto di alcune condizioni di mitigazione del rischio. Tali prodotti, caratterizzati per essere a basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, ove limitati ad importi massimi di avvaloramento e ricarica, permettono all'intermediario che li vende, sia esso una banca che un IMEL, una maggiore semplificazione nel processo di vendita.

⁽¹⁷⁾ Ci si riferisce al Provvedimento Banca d'Italia del 26 marzo 2019 e al Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019.

controllo rispettivamente dell'intermediario vigilato o delle società di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio.